



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **34 - VII**
del **21.04.2015**

OGGETTO: aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento. - Anno 2015 - Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno **ventuno**, del mese di **aprile**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **10.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **14.05** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) ZAPPONE Giovanni -Presidente		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres.		X		16) VENERELLI Dario	2.568	X	
4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz	6.871	X		17) DI MARIO Umberto	2.357	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747	X		18) AZZOLA Gianfranco	2.325	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) LAURETTI Lino	2.186		X
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) GOLFIERI Valerio	2.165	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616		X	22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825	X	
10) CARINGI Luca	6.615	X		23) MARZULLO Vittorio	0.977		X
11) PALMACCI Pietro	6.603	X		24) COCCIA Vincenzo			X
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265	X		25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **20**
Consiglieri Assenti n. **5**

Sono presenti gli assessori: Cerilli Paolo, Tintari Roberta Ludovica, Longo Ezio.

Sono assenti gli assessori: Sciscione Gianfranco, Perroni Emilio, Marcuzzi Pierpaolo, Minutillo Fabio.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: aliquote e detrazioni del tributo TASI e determinazione scadenze di versamento. – Anno 2015 – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 commi dal 639 al 704 con la quale è stata istituita l'imposta comunale "IUC", con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Preso Atto che l'imposta Unica Comunale di seguito denominata IUC, è composta da:

- **IMU - Imposta municipale propria** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
- **TASI - Tributo per i servizi indivisibili** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
- **TARI - Tributo sui rifiuti**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Dato Atto che per effetto della Legge di Stabilità 23.12.2013, n. 190 (legge di Stabilità 2015) rimangono invariate anche per il 2015 tutte le disposizioni in materia di IUC di cui alla precedente legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 (2014), pertanto tutti i riferimenti citati nel presente atto, nonché nell'allegato regolamento, di cui alla Legge di Stabilità 2014, si intendono confermati anche per l'anno 2015;

- che per quanto riguarda la TASI la citata Legge di Stabilità 2015, all'art. 1. comma 679 ha apportato le seguenti modifiche:
art. 1, comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «per il 2014» sono inserite le seguenti parole «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli stessi anni 2014 e 2015»;
Quanto sopra con decorrenza dal 1 gennaio 2015;

Tenuto Conto della seguente suddivisione per " argomenti" dei commi dell'art. 1. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I.);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote T.A.S.I. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la T.A.S.I. nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I., calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30.10.2012 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U.;

Vista la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, G.U. 29.12.2014, con la quale all'art. 679 comma a) e b) aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo: *"per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote T.A.S.I. possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 – Differimento al 31.05.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali – il quale prevede all'articolo unico: *"il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31 maggio 2015"*;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- che ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, del D.L. n. 174 del 2012 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, allegato sub 1 del presente atto;

Vista la nota prot. n. 16088/D data 01.04.2015, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 01.04.2015 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Preso Atto del parere favorevole reso in data 27.03.2015 dalle competenti commissioni consiliari I^a e II^a riunite in seduta congiunta;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Vista la Legge n. 190 del 27.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 in materia di potestà regolamentare;

Uditi gli interventi dell'assessore Cerilli, dei consiglieri Di Tommaso, Venerelli, Palmacci Pietro, Aveli, Golfieri, Azzola e del Sindaco, registrati su supporto informatico, custodito in atti;

Udite, altresì, le dichiarazioni di voto dei consiglieri Di Tommaso, Venerelli, Percoco, Azzola, D'Andrea, registrate su supporto informatico, custodito in atti;

Preso Atto che il Presidente, al termine del dibattito, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta indicata in oggetto, le cui risultanze sono le seguenti:

Presenti n. 21 – Votanti n. 14 – Favorevoli n. 13 - Contrari n. 1 (Venerelli) - Astenuti n. 7 (Di Tommaso, D'Andrea, Apolloni, Palmacci Pietro, Palmacci Roberto, Giuliani, Pecchia), atteso che nel corso del dibattito è entrato in aula il consigliere Pecchia;

Preso Atto dell'esito delle votazioni nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

DELIBERA

1) Di Dare Atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di Determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2015, come sotto specificate:

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

2,5 PER MILLE	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2; A/3;A/4;A/5;A/6; A/7 E LE RELATIVE PERTINENZE.</u></p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
2,5 PER MILLE	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>L'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
2,5 PER MILLE	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE.</u></p> <p>Alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
2,5 PER MILLE	<p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.</p>
2,5 PER MILLE	<p><u>CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE</u></p> <p>Per l'immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paese di residenza, a titolo di propria o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Non si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, se non risultano essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza.</p>
2,5 PER MILLE	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Isritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare</p>

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

Alle abitazioni succitate si applicano le seguenti detrazioni:

Detrazione ordinaria

Al tributo annuo lordo deve essere sottratta una detrazione ordinaria annua il cui importo deve essere determinato in funzione della rendita catastale complessiva data dalla somma delle rendite catastali dell'alloggio e delle eventuali pertinenze al netto della maggiorazione del 5%.

La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro:	Detrazione annua applicabile euro
Da zero a ≤400,00	150,00
>400,00 e ≤750,00	130,00
>750,00 e ≤850,00	100,00
Superiore a 850,00	0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

- 1) Le suddette detrazioni non si applicano alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.
- 2) Sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative ai contribuenti pensionati residenti all'estero, la detrazione spettante risulta essere due terzi della somma da versare.

2,5 PER MILLE	IMMOBILI MERCE Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
1 PER MILLE	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA.
1 PER MILLE	ALLOGGI SOCIALI: DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE 22/04/2008.
ALTRI FABBRICATI	
0,8 PER MILLE	Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze. Per le unità immobiliari appartenenti ai contribuenti iscritti all'AIRE che non risultano essere pensionati.
2,5 PER MILLE	Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto

	passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale", fino alla rendita di 500,00 La parte eccedente è soggetta all'imposta applicando l'aliquota dello 0,8 per mille.
0,8 PER MILLE	Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 e per gli immobili aventi come categorie catastali B/4 - B/8 e D/5.
0,8 PER MILLE	Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.
0,8 PER MILLE	Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.
0 PER MILLE	Aree Fabbricabili.
0 PER MILLE	Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, B/1, B/2, B/3, B/5, B/6, B/7, C/1, C/4, C/3, D/2, D/8, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7.

3) Di Dare Atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al **40,63%**, del costo di seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016 relativo all'annualità 2015, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione 2015:

a) pubblica sicurezza e vigilanza:	€. <u>1.217.545,10</u>
b) tutela del patrimonio artistico e culturale:	€. <u>229.257,93</u>
c) servizi cimiteriali:	€. <u>350.000,00</u>
d) servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico dell'illuminazione pubblica:	€. <u>1.995.290,73</u>
e) servizi socio assistenziali:	€. <u>2.598.380,21</u>
f) servizio di protezione civile:	€. <u>8.000,00</u>

4) Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 9 al comma 3 del regolamento TASI il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad I.M.U, inoltre alle unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze; agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 e gli immobili

aventi le categorie catastali B/4 – B/8 – D/5, tutte le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'I.M.U., della T.A.S.I e dell'addizionale comunale all'Irpef;

che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille relativo ad altri fabbricati, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

All'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come anche nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura.

Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (I.M.U o T.A.S.I.) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Qualora l'immobile sia casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
- Nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, la detrazione ordinaria va applicata in ragione della quota di possesso. Qualora il coniuge assegnatario che occupa l'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la detrazione gli spetta nella misura del 10% corrispondente alla quota di partecipazione all'obbligazione TASI; il restante 90% resta imputabile all'altro coniuge.

5) Di Dare Atto che le scadenze di versamento del tributo TASI sono stabilite per l'anno in corso in due rate semestrali, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Verrà effettuato quindi in autoliquidazione dai contribuenti.

6) Di Dare Atto che il tributo TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

7) Di Dare Atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 - VII del 21.04.2015;

8) Di Inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Successivamente, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:

Presenti n. 21 – Votanti n. 15 – Favorevoli n. 14 - Contrari n. 1 (Venerelli) - Astenuti n. 6 ((Di Tommaso, D'Andrea, Apolloni, Palmacci Pietro, Palmacci Roberto, Pecchia);

Visto l'esito della votazione reso per l'immediata esecutività del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di Dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

---oo0oo---

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267/2000,
SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE DEL TRIBUTO T.A.S.I. E DETERMINAZIONE
SCADENZE DI VERSAMENTO. ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

PARERE CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE DEL DIP.TO FINANZIARIO
~~- Dr.ssa ADA NASTI -~~

- L'atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, giusta art. 49 del Decreto legislativo 267/2000.

IL DIRIGENTE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n° 267/2000, si esprime parere contrario alla proposta di cui all'oggetto, poiché _____

IL DIRIGENTE

Terracina 31-03-2015

CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

---ooOoo---

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE DEL TRIBUTO T.A.S.I. E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto.

Terracina, 31.03.2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE DEL DIP.TO FINANZIARIO
- D. S.S. ADA NASTI



ALLEGATO SUB 1)

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA



COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

⇒ Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile dei Servizi finanziari




OGGETTO: Parere proposta aliquote e detrazioni del tributo – TASI e determinazione scadenze di versamento anno 2015.

Vista la proposta di deliberazione consiliare N. 24 del 21/04/2015 acquisita con prot. n. U.0016089 del 01/04/2015, concernente l'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti - TASI - e determinazione delle scadenze di versamento - Anno 2015 - :

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1   

- I.M.U (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che per effetto della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), rimangono invariate anche per il 2015 tutte le disposizioni in materia di IUC di cui alla precedente legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, pertanto tutti i riferimenti citati rimangono confermati;

Tenuto conto della seguente suddivisione per " argomenti" dei commi dell'art. 1. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I.)

VISTI, in particolare, i commi 669, 671, 676, 667, 678, 681, 682, dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30.10.2012 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni I.M.U.


- Che per quanto riguarda la **TASI** la citata Legge di stabilità 2015 all'art. 1. comma 679 ha apportato le seguenti modifiche:

art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Quanto sopra con decorrenza dal 1 gennaio 2015.

Visto la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 G.U. 29.12.2014 con la quale all'art. 679 comma a) e b) aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *"Per gli stessi anni 2014, e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre*

2 




2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili".

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 - Differimento al 31.05.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti locali- il quale prevede all'articolo unico: "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31 maggio 2015";

Visto il prospetto delle aliquote 2015 come da tabelle che segue:

2,5 PER MILLE	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2; A/3;A/4;A/5;A/6; A/7 E LE RELATIVE PERTINENZE.</u> Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2,5 PER MILLE	<u>ANZIANI E DISABILI</u> l'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;
2,5 PER MILLE	<u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE.</u> alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite

3 

ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2,5 PER MILLE

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2,5 per mille

CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE


per l'immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propria o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, **in misura ridotta di due terzi**. Non si considera adibita ad *abitazione principale*, l'unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti* nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, se non risultano essere pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

2,5 PER MILLE

FORZE DI POLIZIA

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

4 

alle abitazioni succitate si applicano le seguenti detrazioni:

Detrazione ordinaria

Al tributo annuo lordo deve essere sottratta una detrazione ordinaria annua il cui importo deve essere determinato in funzione della rendita catastale complessiva data dalla somma delle rendite catastali dell'alloggio e delle eventuali pertinenze al netto della maggiorazione del 5%.


La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze, entro euro:	Detrazione annua applicabile euro
da 0 a $\leq 400,00$	150,00
$> 400,00$ a $\leq 750,00$	130,00
$> 750,00$ a $\leq 850,00$	100,00
Superiore a 850,00	zero

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

1) Le suddette detrazioni non si applicano alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

2) Sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative ai contribuenti pensionati residenti all'estero, la detrazione spettante risulta essere due terzi della somma da versare.



<p>2,5 PER MILLE</p>	<p><u>IMMOBILI MERCE:</u> fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.</p>
<p>1 PER MILLE</p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA.</u></p>
<p>1 PER MILLE</p>	<p><u>ALLOGGI SOCIALI: DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE 22/04/2008.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ALTRI FABBRICATI</u></p>
<p>0,8 PER MILLE</p>	<p>Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze. Per le unità immobiliari appartenenti ai contribuenti iscritti all'A.I.R.E che non risultano essere pensionati.</p>
<p>2,5 PER MILLE</p>	<p>Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, fino alla rendita di 500,00. La parte eccedente è soggetta all'imposta applicando l'aliquota dello 0,8 per mille.</p>
<p>0,8 PER MILLE</p>	<p>Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale né pertinenze di residente secondarie relativamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7 e per gli immobili aventi come categorie catastali B/4, B/8 e D/5.</p>
<p>0,8 PER MILLE</p>	<p>Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla</p>

<p>0,8 PER MILLE</p>	<p>base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.</p>
<p>0 PER MILLE</p>	<p>Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.</p>
<p>0 PER MILLE</p>	<p>Aree Fabbricabili.</p> <p>Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, B/1, B/2, B/3, B/5, B/6, B/7, C/1, C/4, C/3, D/2, D/8, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7.</p>

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo TASI si rimanda al Regolamento in approvazione come da proposta di delibera al Consiglio Comunale n. 25 del 01/04/2015.


Di dover inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Preso Atto che le competenti Commissioni Consiliari hanno espresso parere in merito in data 27/03/2015;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

7   

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000, attualmente vigente;

Questo Collegio esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione delle aliquote e detrazione del Tributo TASI e determinazione delle scadenze di versamento.


Terracina, 7 Aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Alberto Cianfrocca

Dott. Luigi Franzese

Dott. Giulio Pesci

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Alberto Cianfrocca'. The middle signature is less legible, possibly 'Luigi Franzese'. The bottom signature is also less legible, possibly 'Giulio Pesci'.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Zappone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 23 APR 2015 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 23 APR 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ALBERTO DI ONOFRIO

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE